



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro e la successiva proroga contrattuale disposta con il DPGR n. 29 del 28 Febbraio 2022;

Richiamata la delibera n. 273 del 01.03.2022 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.29 del 28 febbraio 2022;

Preso atto della nota prot. n. 24561 del 11.04.2023 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi, Direttore della Zona Valdinievole dell'AUSL Toscana Centro a rappresentarlo nell'odierna Giunta Esecutiva, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: “Schema di accordo tra l’Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall’art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione” debitamente sottoscritta;

Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 28 febbraio 2022, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2022;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute dell’Assemblea in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell’Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali”;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Considerato che con delibera della Giunta Esecutiva n. 2 del 02.02.2023 si è provveduto ad approvare il fabbisogno triennale del personale della SdS Valdinievole 2023 – 2025;

Atteso che allo stato attuale si ritiene utile modificare la programmazione del fabbisogno di personale al fine di integrare le necessità contingenti di personale emerse successivamente al 02.02.2023, data di approvazione della delibera G.E. n. 2 richiamata in premessa;

Considerato che:

- la DGRT nr. 292 del 20.03.2023 avente per oggetto: “Piano Regionale per la non autosufficienza 2022-2024 di cui alla DGR 256/2023. Approvazione linee d’indirizzo regionali alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per l’attivazione di manifestazioni d’interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell’intervento “Servizi Sociali di sollievo – Pronto Badante”” ove, nell’ambito delle risorse complessive a supporto dell’intervento è prevista l’attivazione di una unità di personale amministrativa a tempo *determinato*, per le tre annualità di vigenza del Piano, che supporterà gli uffici preposti nelle procedure di selezione per l’individuazione del soggetto da incaricare, nei rapporti con il soggetto incaricato, con il competente Settore della Regione Toscana e con il soggetto gestore dell’azione “Coordinamento Regionale”, della rendicontazione degli interventi e delle risorse attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Regione;
- per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce anche delle nuove funzioni che la SdS Valdinievole si trova a svolgere con l’attuazione del PNRR, degli FSE e degli altri fondi sociali, è necessario integrare il fabbisogno del personale approvato con la delibera della G.E. nr. 2/2023 con una nuova figura appartenente all’Area dei Professionisti della salute e dei funzionari – ex cat. D;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

- la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - N. 1/SEZAUT/2017/QMIG - ha previsto in materia di lavoro flessibile: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”;

Ritenuto opportuno, sulla base della DGR 292/2023 individuare nel costo di una unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti (€ 34.477,77 annuo), il limite all’assunzione di personale a tempo determinato così come richiesto dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – N. 1/
documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

SEZAUT/2017/QMIG e, individuare nell'importo di €. 35.785,34 il costo annuo di una unità appartenente all'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari;

Precisato che:

- a) il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica il fabbisogno del personale dell'Ente, fornendo altresì, indicazioni di massima circa la modalità cui realizzare la copertura degli organici prevista, garantendo complessivamente un adeguato accesso dall'esterno, configurandosi come atto propedeutico autorizzatorio per le procedure di assunzione;
- b) che il presente programma di assunzione è suscettibile di variazioni, integrazioni, limitazioni in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze;

Considerato che:

- con la delibera della G.E. nr. 2/2023 si prevedeva per il triennio 2023 – 2025 la copertura dei seguenti posti:
 - nell'anno 2023 - nr. 2 Assistenti – ex cat. C – e nr. 8 Professionisti della salute e funzionari – ex Cat. D di cui nr. 7 nell'Area Socio Assistenziale e nr. 1 nell'Area Funzionale Tecnica Amministrativa;
 - nell'anno 2024 – nessuna assunzione;
 - nell'anno 2025 – nessuna assunzione;
- alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno modificare la programmazione triennale del personale 2023 – 2025 e la dotazione organica 2023 prevedendo l'assunzione nel 2023 di:
 - nr. 1 unità Assistente – ex cat. C – a tempo determinato – Personale del ruolo Amministrativo;
 - nr. 1 unità Professionista della salute e funzionario – ex cat. D – Profilo professionale del ruolo amministrativo - Collaboratore amministrativo-professionale;

Che la nuova dotazione organica del comparto prevista per l'anno 2023 sarà la seguente:

Assistenti ex cat. C	4
Professionisti della salute e funzionari (ex Cat. D)	26
Totale	30

Considerato che:

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne – Succ. 1477 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (v. sotto);
- la SdS Valdinievole nel rispetto dei limiti e degli obblighi di cui ai commi 557 e ss. dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296 e non è soggetta all'applicazione delle regole di cui all'art. 33 del D. L. 34/2019 convertito nella L. 28.06.2019, nr. 59 (c.d. Decreto Crescita) che trovano applicazione nei confronti di Regione e Comuni;
- la spesa di personale per gli enti non soggetti al PdS 2023 non deve superare il corrispondente ammontare del 2008 (2011 per la SdS Valdinievole – data d'inizio dell'attività - €. 1.151.564,49 -) (art. 1 co. 562 della L. 296/2006 e s.m.i.):



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

	2011	2023
Personale SdS	558.452,29	1.123.973,01
Personale comandato ASL	705.333,24	281.089,45
Personale comandato dai Comuni	350.434,45	-
Lavoro interinale		0,00
Personale comandato da altri		0,00
Personale comandato dalla Prov.		-
Irap	56.737,48	85.506,30
TOTALE	1.670.957,46	1.490.568,76
a detrarre		
Spese di personale su Fondi Europei		-
L. 178/ 2020 co. 797 - 804		210.000,00
Rimborso dall'Azienda	519.392,97	268.341,69
	1.151.564,49	1.012.227,07

- considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 66/2014 – *Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale* - convertito nella Legge 23.06.2014, n. 89 che al comma 12/bis (che sostituisce il co. 2/bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008 come sostituito dal comma 557 della L. 147/2013) stabilisce che **“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati”**;

Visto l' [art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, in deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e il rispetto della normativa enunciata all'art. 70 del CCNL Sanità del 02.11.2022;

Visto l'art. 71-sexies decies della L.R.T. 40/2005 e smi - “Personale” - secondo cui, in caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL, il contratto relativo al Servizio sanitario nazionale;

Considerato che la copertura dovrà avvenire mediante scorrimento graduatoria di altre PP.AA. ovvero mediante mobilità, quest'ultima in deroga all'art. 3 comma 8 della L. 56/2019 che prevede la proroga al 31.12.2024 della possibilità di procedere all'assunzione senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'art. 30 della D. Lgs. 165/2011 e smi;

Vista la relazione rilasciata dal Collegio Sindacale, conservata agli atti dall'Area Funzionale Tecnica Amministrativa;

Dato atto inoltre di aver trasmesso il presente atto alle Organizzazioni Sindacali;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnica Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di confermare che, sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
3. di modificare, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2023/2025, nel rispetto dei vigenti vincoli in premessa esplicitati prevedendo l'ulteriore assunzione delle seguenti unità di personale:
n. 1 unità – Area dei Professionisti della salute e dei funzionari ex cat. D – Profilo professionale del ruolo amministrativo - Collaboratore amministrativo-professionale e nr. 1 unità – Assistenti – ex Cat. C – a tempo determinato – Personale del ruolo Amministrativo – anno 2023;
nessuna assunzione – Anno 2024
nessuna assunzione – Anno 2025;
4. di dare atto che la SdS Valdinievole rispetta il limite di cui all'art. 1 co. 562 della L. 296/2006 e s.m.i. concernente gli Enti non sottoposti al PdS - **€. 1.151.564,49** – alla luce di quanto stabilito dell'art. 4 del D.L. 66/2014 – *Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale* - convertito nella Legge 23.06.2014, n. 89, comma 12/bis, circa l'applicazione dei commi dal nr. 797 al nr. 802 della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che definisce il Livello essenziale di assistenza per l'assunzione delle assistenti sociali;
5. di approvare il Piano dei Fabbisogni del Personale 2023/2025 che risulta così aggiornato:

Tabella A - Suddivisione dei posti di ruolo per **area di attività previsti**

Area o Unità Funzionale	Area degli assistenti		Area dei professionisti della salute e dei funzionari				Dirigenti	Cessazioni 2023	Totale	
	1	3	1	2	3	6				
Area Socio-Assistenziale			16	1	1				18	
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria		1			3	2			6	
Area Funzionale Tecnico Amministrativa	3		1		1	1	1		7	
Totale	3	1	17	1	5	3	1		31	
Direttore SdS			Fuori Dotazione Organica				1			

Tabella B - Suddivisione dei posti di ruolo **coperti per attività - attuali**

Area o Unità Funzionale	Area degli assistenti	Area dei professionisti della salute e dei funzionari				Dirigenti	Totale	
		1	2	3	6			
Differenziali attribuiti	3	1	2	3	6			
Area Socio-Assistenziale		9	1	1			11	
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria	1			3	2		6	
Area Funzionale Tecnico Amministrativa				1		1	2	
Totale	1	9	1	5	2	1	19	
Direttore SdS		Fuori Dotazione Organica				1		

Tabella C - Suddivisione dei posti di ruolo **vacanti per area di attività**

Area o Unità Funzionale	Vigente dotazione organica				Dirigenti	Cessazioni 2023	Totale
	Area degli assistenti	Area dei prof. Della salute e dei funzionari					
Differenziali	1	1		5			
Area Socio-Assistenziale		7					7
Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria							
Area Funzionale Tecnico Amministrativa	3			2			5
Totale	3	7		2			12

6. di dare atto che il personale in comando dagli Enti del Consorzio è di nr. 1 unità di personale (amministrativo) mentre quello assegnato funzionalmente dall'Azienda Sanitaria è di 12 unità di cui 7 collaboratori/assistenti amministrativi (nr. 1 unità al 50%) e 5 collaboratori professionali assistenti sociali;
7. di prevedere che l'eventuale modifica in corso d'anno delle predette assunzioni è consentita, con deliberazione di Giunta Comunale, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
8. le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate mediante utilizzo di specifiche graduatorie di altre PP.AA. o selezione pubblica previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34 e 34bis e, dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e smi (quest'ultima in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 comma 8 della L. 56/2019);
9. per le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate mediante utilizzo di specifiche graduatorie ovvero mediante l'utilizzo di valide graduatorie per assunzione a tempo indeterminato;
10. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

11. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 4. di trasmette il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
13. di trasmette il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
14. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell’ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
15. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
16. di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall’esito **UNANIME, l’immediata eseguibilità** dell’atto ai sensi dell’art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Stefano Lomi